

IVA

Per individuare l'aliquota Iva rileva il rapporto di prevalenza

di **Marco Peirola**

La **presenza**, nella stessa confezione, di **erbe aromatiche soggette ad aliquote Iva differenti**, **per le quali non sia possibile riscontrare la predominanza di un'erba rispetto all'altra**, comporta **l'assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota Iva più elevata** e, in particolare, **all'aliquota ordinaria qualora nella confezione vi sia anche la presenza di erbe la cui cessione sia soggetta a tale aliquota**.

In questi termini si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 51/E/2019](#).

Il chiarimento è rilevante, in quanto ad esso deve essere attribuito **carattere generale**, al di là quindi della specifica tipologia di prodotti cui fa riferimento, **rivisitando le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi**.

In un primo tempo, la [risoluzione 142/E/1999](#) aveva chiarito che, *“nella fattispecie prospettata si prevede l'effettuazione di una pluralità di operazioni a fronte delle quali, tra l'altro, è prevista la **corresponsione di un corrispettivo unico forfettario** con la conseguenza che per le stesse non è dato applicare il corrispondente trattamento Iva differenziato secondo le disposizioni dianzi citate.*

*Per le suesposte considerazioni, pertanto, alle prestazioni di che trattasi si rende applicabile l'Iva con l'**aliquota massima prevista per le opere ricomprese nella fattispecie negoziale in discorso**, ossia quella del 10 per cento”.*

In sostanza, **in presenza di più operazioni per le quali sia pattuito un corrispettivo unico**, deve aversi riguardo all'**aliquota Iva più alta** tra quelle previste per i beni/servizi ceduti/resi, **a prescindere dall'eventuale prevalenza dei beni/servizi ad aliquota inferiore**.

Più recentemente, con la [risoluzione 56/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate, in merito all'individuazione della **corretta aliquota Iva da applicare ad alcune confezioni di erbe aromatiche** composte anche da basilico, rosmarino e salvia – soggette all'aliquota Iva del 5% ai sensi del [n. 1-bis\) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972](#) – ha chiarito che, *“**indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una prevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta**, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis citata, comporterà l'**assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota ordinaria**”.*

Con quest'ultimo documento di prassi, quindi, l'Agenzia ha **confermato l'irrilevanza, ai fini in esame, del rapporto di prevalenza tra beni/servizi soggetti ad aliquote diverse**, precisando

però che al prezzo unitariamente concordato **si applica l'aliquota ordinaria**, dal che è sorto il dubbio – che la [risoluzione 51/E/2019](#) ha inteso dirimere – se nel caso esposto debba effettivamente applicarsi l'**aliquota ordinaria o (solo) l'aliquota più alta** tra quelle previste per i beni/servizi oggetto dell'operazione unica, come indicato nella [risoluzione 142/E/1999](#).

L'Agenzia risolve la questione chiarendo, come anticipato, che *“la presenza nella stessa confezione di erbe aromatiche assoggettate ad aliquote differenti - per le quali non sia possibile riscontrare una predominanza che conferisca il «carattere essenziale» nel senso precisato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [si veda la nota n. 94063 del 28.08.2018] - conformemente a quanto affermato nella risoluzione n. 142/E del 26 agosto 1999, comporterà l'assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota Iva più elevata e, come affermato nella risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017, «all'aliquota ordinaria» qualora nella confezione vi sia anche la presenza di erbe la cui cessione sia assoggettata ad aliquota ordinaria”*.

Tale chiarimento, assolutamente condivisibile, è allineato all'orientamento della **Corte di Cassazione**, che con l'[ordinanza n. 9661 del 14.04.2017](#) ha smentito la precedente interpretazione dell'Amministrazione finanziaria in merito all'**irrilevanza del rapporto di prevalenza fra le operazioni**.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, relativo alla cessione di un **fabbricato unitariamente considerato avente prevalente destinazione strumentale**, è stato infatti confermata l'applicazione dell'**aliquota ordinaria**, che è quella prevista per la **cessione dell'immobile strumentale**. Se, dunque, **la destinazione prevalente dell'immobile fosse stata abitativa** è lecito ritenere che si sarebbe concluso per l'aliquota ridotta.

Inoltre, **la precedente interpretazione dell'Agenzia mal si conciliava con le indicazioni offerte dalla Corte di giustizia UE**, che nella sentenza di cui alla [causa C-463/16 del 18 gennaio 2018](#) (*Stadion Amsterdam*) ha affermato che **l'operazione complessa, cioè composta da più cessioni/prestazioni da considerare economicamente unica in base ai principi della giurisprudenza unionale**, implica l'applicazione di **una sola aliquota Iva**, che è quella **corrispondente all'elemento prevalente**, peraltro anche laddove i singoli elementi risultino **valorizzati distintamente**, vale a dire in base al prezzo concordato tra le parti.

Seminario di specializzazione
**I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI
AFFIDABILITÀ FISCALE**
Scopri le sedi in programmazione >